

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Il mezzo dell'impugnazione segue il principio dell'apparenza

*Il mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va identificato in base al principio dell'apparenza, ovvero con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti.*

### Tribunale di Lecce, sentenza del 26.07.2016

...omissis...

Con atto di citazione notificato in data 12.02.2014 dddddd in giudizio d'appello dddd., in persona del legale rappresentante pro tempore - Concessionario per la Riscossione dei tributi per la provincia di Viterbo - nonché il Comune di Milano in persona del Sindaco in carica e il Comune di Milano- Polizia municipale Ufficio regolamenti, per conseguire la riforma della sentenza n. 378/2013 emessa dal Giudice di Pace di Maglie, pubblicata il 2.07.2013, non notificata.

Esponeva l'appellante di avere, in primo grado, convenuto in giudizio innanzi al giudice di pace di Maglie gli odierni appellati proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. dddddd dell'importo di Euro 386,62 notificatagli da Equitalia, eccependo la mancata notifica dei verbali di accertamento nn. (...) di infrazioni al codice della strada asseritamente notificatigli il 17.12.2007 ma in realtà mai ricevuti.

dddd aveva quindi dedotto che il veicolo cui si riferivano le sanzioni era stato da lui alienato a terzi un anno prima delle infrazioni, ovvero il 18.08.2006, nonché ulteriormente la illegittima applicazione delle sanzioni aggiuntive costituite dalle maggiorazioni ex art. 27 L. n. 689 del 1981 e la prescrizione del debito. Aveva quindi chiesto l'annullamento della cartella impugnata.

Si era costituita in giudizio Equitalia, la quale aveva contestato in toto le avverse pretese, deducendo l'infondatezza, nel merito, dell'opposizione.

All'esito del procedimento, il giudice di pace, con la sentenza oggi impugnata, aveva rigettato la domanda del ricorrente.

ddd. appellava quindi la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma, riproponendo tutte le motivazioni dedotte in primo grado e sottolineando, in particolare, come il primo giudice avesse errato, in diritto, nel rigettarle. Concludeva per l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza di primo grado, annullamento della cartella esattoriale e condanna degli appellati al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

Si costituiva in giudizio Equitalia, che rilevando la piena correttezza e legittimità della sentenza di primo grado, eccepiva in rito la tardività dell'appello e, nel merito, la infondatezza dello stesso. Concludeva per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'appello.

Non si costituivano in giudizio il Comune di Milano e il Comune di Milano-Polizia municipale Ufficio regolamenti.

All'udienza del 4.02.2016 le parti precisavano le conclusioni; il giudice riservava la causa per la decisione concedendo i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

#### Motivi

1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Comune di Milano e del Comune di Milano- Polizia municipale Ufficio regolamenti, che non si sono costituiti in giudizio nonostante rituale citazione.

2. Ciò posto, l'appello è inammissibile.

Come già rilevato, infatti, nel ffff feriale dei termini.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità il mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va identificato in base al principio dell'apparenza, ovvero con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Cass. n. 3338 del 2.03.2012).

Orbene, nella fattispecie il giudice di pace ha qualificato il procedimento come "opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. " e non come "opposizione a sanzione amministrativa" (cfr. sentenza in atti).

Se così è, non può che trovare applicazione il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dall' art. 1 della L. n. 742 del 1969, trova applicazione senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del

giudizio (Cass. Sez. 1 n. 622 del 15/01/2016, Cass. Sez. 3 n. 12250 del 25/05/2007, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2636 del 08/02/2006).

Segnatamente, secondo la corte regolatrice nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. , il giudizio ha ad oggetto un'unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che, in relazione agli atti volti a radicare il giudizio di impugnazione davanti al giudice di grado superiore, compreso il giudizio di cassazione, per entrambe le domande trova applicazione la disciplina relativa all'opposizione all'esecuzione in quanto domanda proposta in via principale. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25856 del 18/11/2013).

3. Nella specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 2.07.2013, laddove l'atto di appello è stato notificato in data 12.02.2014, e dunque oltre il termine "lungo" previsto dall'art. 327 c.p.c..

4. Alla luce delle suddette osservazioni, l'appello è inammissibile, con conseguente conferma del provvedimento del primo giudice.

5. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa e contraria domanda disattesa, così provvede:

- Dichiara l'appello inammissibile.

- Condanna Sfasa. al pagamento, in favore sap.a., delle spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi Euro 300,00, oltre Iva Cap e rimborso forfettario al 15% come per legge.

Così deciso in Lecce, il 26 luglio 2016.

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2016.